



Comune di VEZZANO

Regolamento per la gestione della tariffa del servizio pubblico di acquedotto

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 di data 26.03.2013
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 13 di data 16.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL SINDACO
Eddo Tasin

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 - PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile sono effettuati di norma dal Comune nelle forme previste dalla legge

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente regolamento, mentre le norme tecniche sono contenute nel regolamento comunale tecnico di acquedotto.

Nel presente Regolamento, con il termine “**utente**” si intende: il **proprietario** dell'immobile interessato dalla fornitura di acqua in uno dei C.C. facenti parte della Comunità della Valle dei Laghi, o il **titolare di altro diritto reale di godimento**, ovvero il **conduttore**.

Art. 2 - USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, **per uso civile** ovvero:

A	uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, animali inservienti direttamente la stessa;
B	uso non domestico	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici
B1	uso commerciale	Forniture in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi (uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.)
B2	uso comunitario	case, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.
B3	uso industriale	Forniture ad utenti che svolgono attività produttive di beni (piccole industrie, cantieri edili, etc. ed uso potabile degli addetti)
B4	uso pubblico	Per gli usi di cui all'art. 3
B5	uso bocche antincendio e idranti	Bocche antincendio/ idranti appartenenti a privati
B6	uso orto e giardini – uso agricolo	
B7	uso abbeveramento bestiame	

Nel caso in cui il medesimo contatore rilevi l'acqua potabile fornita ad utenze appartenenti a categorie diverse (uso promiscuo) si applica la tariffa più sfavorevole al contribuente.

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

Art. 3 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- le fontane pubbliche;
- le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune. Per gli usi di cui alle lettere a) e b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso; utilizzare le fontane pubbliche per scopi diversi da quelli potabili;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi, salvo autorizzazione del Comune.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – APPARECCHI DI MISURA

Art.4 - MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore, che dovrà essere installato per ogni unità abitativa.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

In caso di impossibilità per il Comune di effettuare la lettura, l'utente può essere autorizzato ad effettuare l'autolettura, nei modi e tempi stabiliti dall'ufficio. In caso di mancata presentazione dell'autolettura, l'amministrazione emetterà la bolletta in base alla media dei consumi del triennio precedente, riservando alla lettura successiva il relativo conguaglio.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando la media dei consumi rilevati nell'ultimo triennio.

Quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune con accertamenti tecnici. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

Art. 5 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dagli Uffici a ciò designati dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 6 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dagli Uffici a ciò designati dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati del gestore medesimo. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 7 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto agli uffici a ciò designati dal Comune che, preve opportune verifiche, effettueranno la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media dei consumi verificatisi nel triennio precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di tre anni

E' fatta salva una maggiorazione del 50% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Laddove l'utente non segnali tempestivamente l'anomalia all'Ufficio e non effettui la conseguente riparazione, viene considerato responsabile della mancata riparazione. Conseguentemente, se al momento di una nuova lettura del contatore, la stessa risulti ancora anomala, l'utente sarà tenuto al pagamento dell'intera quantità di acqua misurata dal contatore.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici.

Art. 8 - VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune, a suo criterio ed in ogni momento, può sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative e addebitandole all'utente, se l'anomalia è allo stesso imputabile.

Qualora l'utente ritenga errato l'addebito risultante in fattura, può presentare al Comune richiesta scritta di verifica della lettura del contatore.

Il Comune è tenuto ad effettuare le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese relative e le riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale dispone il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854 relativo ai contatori per l'acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica all'utente.

Art. 9 - SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, e salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o regionali, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione che possa competere al Comune, è prevista una specifica sanzione per:

- abusivo allaccio all'acquedotto comunale;
- abusivo spostamento del contatore;
- abusiva apertura dei rubinetti, utilizzo di acqua prima della stipula del relativo contratto;
- manomissione dei sigilli di garanzia ;
- utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura;
- manomissione dei sigilli o dei contrassegni posizionati su bocche antincendio o su idranti.

L'ammontare delle singole sanzioni è determinato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

La sanzione sarà applicata dall'Ufficio competente.

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

Art. 10 - MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili od immobili. Per ottenere la fornitura di acqua ad un edificio o ad una particella fondiaria (es. orto, giardini ...), il proprietario o il diverso utente, deve presentare al Comune richiesta di allacciamento. La richiesta di allacciamento dev'essere corredata dall'attestazione del versamento del contributo di allacciamento, previsto al successivo art. 11, e della cauzione, laddove richiesta.

Art. 11 - CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Per ogni allacciamento di utenza alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di attivazione per il contratto e la cauzione, laddove richiesta. L'ammontare del predetto contributo e della cauzione è determinato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

Art. 12 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Con la posa in opera del contatore, il richiedente sottoscrive il contratto di fornitura. Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 18.

Art. 13 - TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

Art. 14 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti, il Comune dovrà darne informazioni agli utenti attraverso adeguate forme pubblicitarie.

Art. 15 - SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione, nel termine massimo di 10 giorni dalla data del subentro, agli uffici del Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione. Il comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e/o alla chiusura del contatore. L'utente che recede dal contratto dovrà comunque corrispondere il dovuto per il consumo di acqua e la relativa quota fissa fino al momento della chiusura. In mancanza di tale comunicazione l'utente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per consumi ed accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.

Art. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti e/o stimati, salvo conguaglio.

La bolletta sarà inviata dal comune al contribuente sola al raggiungimento dell'importo minimo di € 15,00. Nel caso in cui la bolletta risulti di importo inferiore, il relativo importo sarà addebitato sulla bolletta successiva, senza applicazione di interessi. La bolletta sarà inviata anche se di importo inferiore ad € 15,00 nel caso in cui l'utenza sia stata chiusa.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale del momento, nonché le spese di notifica e/o di invio della raccomandata per l'eventuale sollecito.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo scritto agli uffici a ciò designati dal Comune, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno liquidati a parte dall'Amministrazione. Se il reclamo e il successivo controllo vengono effettuati prima della scadenza del pagamento, riconosciuto l'errore, il Comune disporrà in proposito.

In presenza di un'accertata ed inadeguata qualità di erogazione del servizio di fornitura di acqua, (determinato dalla mancanza di sufficiente pressione), l'organo competente potrà prevedere, con proprio provvedimento, un abbattimento di una parte della tariffa, qualora l'utente abbia dovuto avviare con impianti di sollevamento.

Art. 17 - REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 18 - DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune presentando comunicazione scritta agli uffici del Comune, al fine di ottenere/presentare la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Art. 19 - CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della

fornitura, se questa risale a data antecedente, e oltre alla relativa sanzione prevista al precedente art. 9. Si fa salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune. E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 20 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare la richiesta o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

Art. 21 - FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri, anche su commissione del Comune. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie o DIA. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie o DIA, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune. All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 22 - BOCHE ANTINCENDIO E IDRANTI PRIVATI

Per l'alimentazione di bocche antincendio e idranti viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi (se previsto) o, in sua mancanza, una planimetria dell'impianto dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune.

In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio e idranti non previsti dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio e idranti viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto. Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio e/o idrante, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere all'ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio e idranti può essere previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

Detto canone sostituisce l'applicazione delle tariffe previste al precedente art. 13.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti e utilizzi l'acqua, è soggetto ad una specifica sanzione prevista dal precedente art. 9, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23 - OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 24 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 25 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

Art. 26 - ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1	Premesse	pag. 2
Art. 2	Usi dell'acqua	pag. 2
Art. 3	Impianti per uso pubblico	pag. 2

TITOLO II – APPARECCHI DI MISURA

Art. 4	Misurazione dell'acqua	pag. 3
Art. 5	Verbali di posa o riapertura dei contatori	pag. 3
Art. 6	Rimozione e sostituzione dei contatori	pag. 3
Art. 7	Funzionamento difettoso dei contatori	pag. 3
Art. 8	Verifica dei contatori	pag. 4
Art. 9	Sanzioni	pag. 4

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

Art. 10	Modalità per la fornitura	pag. 4
Art. 11	Contributo di allacciamento	pag. 5
Art. 12	Durata del contratto di fornitura	pag. 5
Art. 13	Tariffe	pag. 5
Art. 14	Variazione delle tariffe e del regolamento	pag. 5
Art. 15	Subentro	pag. 5
Art. 16	Fatturazione e pagamento	pag. 5
Art. 17	Regolarità delle forniture	pag. 6
Art. 18	Disdetta	pag. 6
Art. 19	Consumi abusivi	pag. 6
Art. 20	Diritto di rifiuto e revoca della fornitura	pag. 6
Art. 21	Forniture particolari	pag. 6
Art. 22	Bocche antincendio private	pag. 7

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23	Obbligatorietà	pag. 7
Art. 24	Applicabilità del diritto comune	pag. 7
Art. 25	Contestazioni giudiziarie	pag. 7
Art. 26	Abrogazioni	pag. 8